

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 novembre 2014, n. 0210/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

Modifiche approvate da:

DPR. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Regime di aiuto
Articolo 3	Soggetti beneficiari
Articolo 4	Tipologia degli interventi
Articolo 5	Accertamento dell'evento
Articolo 6	Modalità di indennizzo
Articolo 7	Presentazione delle domande
Articolo 8	Istruttoria delle domande
Articolo 9	Rendicontazione
Articolo 10	Erogazione degli indennizzi
Articolo 11	Cumulo degli aiuti
Articolo 11 bis	Modifica degli allegati
Articolo 12	Rinvio
Articolo 13	Norma transitoria
Articolo 14	Entrata in vigore
Allegato A	Scheda tecnica
Allegato B	Domanda di indennizzo per danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di indennizzi, a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

2. Gli interventi di cui al comma 1 perseguono gli obiettivi della prevenzione, attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale.

Articolo 2 (Regime di aiuto)

1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.¹

Articolo 3 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli indennizzi i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi ricadono all'interno delle aree delimitate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1 e hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 22/2002.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dell'indennizzo a condizione che l'entità dei danni subiti a causa dell'evento sia almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio, in relazione alle aree oggetto della domanda.

3. I delegati di cui al comma 1 sono individuati in particolare nei seguenti soggetti:

- a) comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari o detentori di altro titolo o contratto con il proprietario del fondo interessato dall'intervento;
- b) imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 4 (Tipologia degli interventi)²

1. Sono ammissibili a indennizzo le spese di seguito indicate per:

- a) gli interventi di utilizzazione totale o parziale di alberi danneggiati dall'evento o il cui taglio è necessario al fine di evitare l'innescò e il diffondersi di fitopatie forestali, che ricadono nelle aree interessate dall'evento, comprendenti il taglio, l'allestimento, l'esbosco a strada camionabile e l'ammucchiamento ramaglia in bosco;

¹ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

² Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

- b) gli interventi di redazione della dichiarazione di taglio, di seguito denominata DT o del progetto di riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominato PRFA e per la direzione lavori;
- c) gli interventi per la realizzazione di piazzali di stoccaggio, sistemi di irrigazione delle cataste e acquisto di coperture, costituite da teli progettati per l'isolamento del legname di classe A, B e C classificato secondo le norme UNI in vigore;
- d) il trasporto dall'imposto camionabile a siti di stoccaggio distanti oltre i quindici chilometri;
- e) la scortecciatura meccanizzata a piazzale.

2. Gli interventi ammissibili ad indennizzo rispettano i seguenti requisiti minimi, valutati in base alle seguenti tipologie di bosco:

- a) boschi di pianura: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 0,50 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;
- b) boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;
- c) rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica e pinete: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;
- d) boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15.

3. Per gli interventi ammissibili a indennizzo è predisposto:

- a) la DT;
- b) il PRFA, nei casi di cui all'articolo 7 comma 3 lettera b).

4. Gli interventi sono eseguiti da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007.

5. La direzione dei lavori per gli interventi di cui al presente regolamento è svolta da dottori forestali e dottori agronomi abilitati.

6. Sono altresì ammissibili a indennizzo gli interventi avviati prima della presentazione della domanda e successivamente alla data di cessazione dell'evento dannoso, accertato con

le procedure di cui all'articolo 5, a seguito di presentazione della DT, pena l'inammissibilità dell'intervento.

7. Non sono ammissibili ad indennizzo i seguenti interventi:

- a) interventi che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5;
- b) interventi selvicolturali non previsti dal regolamento forestale.

Articolo 5 (Accertamento dell'evento)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'evento di cui all'articolo 1, il Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio, accerta e riconosce l'evento, delimita le aree interessate e, tenuto conto della natura dell'evento e delle condizioni dei boschi interessati, individua, ai fini del calcolo dell'indennizzo, le tipologie di bosco di riferimento di cui all'articolo 4, comma 3. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'accertamento di cui al comma 1 viene effettuato sulla base di rilievi in loco e la delimitazione delle aree interessate dall'evento viene riportato sulla carta tecnica regionale e su cartografia su base catastale.

3. Qualora sussista il rischio di innesco e di diffusione di fitopatie forestali, il Servizio chiede l'intervento, entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), la quale provvede, entro i dieci giorni successivi alla richiesta, a segnalare gli elementi utili al Servizio ai fini dell'emissione del decreto di cui al comma 1.

Articolo 6 (Modalità di indennizzo)

1. Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Gli indennizzi sono concessi in conto capitale, in base ai valori unitari riportati nelle tabelle³ di cui all'allegato A, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

presente in boschi danneggiati dall'evento accertato ai sensi dell'articolo 5. La superficie e la massa legnosa⁴ che concorre alla quantificazione dell'indennizzo è individuata nella DT⁵ nel PRFA.

3. I valori dell'indennizzo riportati nelle tabelle⁶ di cui all'allegato A sono determinati in considerazione del maggior costo di utilizzazione conseguente alla difficoltà nel percorrere l'area danneggiata e nell'esbosco di alberi troncati, ramaglia e altre parti spezzate, nonché del minor valore degli assortimenti legnosi che sono immessi sul mercato. I valori dell'indennizzo rappresentano l'80 per cento del valore medio del danno determinato ai vari tipi di bosco.

4. Gli indennizzi non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi e i danni che sono coperti da un contratto di assicurazione commerciale.

Articolo 7 (Presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano, entro novanta⁷ giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto previsto all'articolo 5, domanda di indennizzo, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, all'Ispettorato⁸ foreste competente per territorio, di seguito denominato IF⁹, secondo una delle seguenti modalità:

- a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IF¹⁰; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;
- b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IF¹¹ entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000;
- c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione

⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

⁵ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

⁸ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

¹⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), punto 4), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

¹¹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), punto 5), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di indennizzo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di indennizzo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- a) il possesso dei requisiti per l'accesso all'indennizzo;
- b) l'inesistenza di copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento di cui all'articolo 1.

3. Alla domanda di indennizzo sono allegati:

- a) DT che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto, in relazione alle aree oggetto della domanda, un danno di almeno il 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio, con l'indicazione, anche cartografica, degli interventi di cui all'articolo 4, ove chiesti a rimborso;
- b) PRFA, Per gli interventi ricadenti nei territori dei Comuni colpiti dall'evento ma al di fuori delle aree delimitate dalla cartografia allegata al decreto di accertamento dell'evento di cui all'articolo 5;
- c) atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e messo a disposizione sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;
- e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.¹²

Articolo 8

(Istruttoria delle domande)

1. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data di ricevimento della pec da parte dell'Amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo dello IAF, nel caso di consegna a mano.

¹² Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

2. Lo IF¹³, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:
- a) valuta l'ammissibilità e la completezza della domanda;
 - b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
 - c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio competente per la gestione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, unitamente alla data e ora di arrivo della domanda;
 - d) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

3. Lo IF¹⁴, comunica ai soggetti beneficiari, entro dieci giorni dal termine di cui al comma 2, l'esito dell'istruttoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione.

Articolo 9 (Rendicontazione)¹⁵,

1. I soggetti beneficiari presentano all'IF entro il termine previsto per la rendicontazione, la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, attestante la regolare esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 di ciascun lotto boschivo, comprensiva del nominativo dell'impresa esecutrice degli interventi, del riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata.

2. Nella relazione di verifica finale di cui al comma 1 sono quantificate le singole voci di intervento di cui all'articolo 4, con l'evidenza in particolare:

- a) la quantificazione del volume legnoso comprovata mediante prospetto riassuntivo di misurazione del legname per gli indennizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e);
- b) l'efficacia dei teli protettivi deve essere comprovata da certificazione di conformità del produttore.

Articolo 10 (Erogazione degli indennizzi)

¹³ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

¹⁴ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

¹⁵ Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione, lo IF¹⁶, rilascia per ogni singola domanda un'attestazione di conformità totale o parziale dell'intervento eseguito rispetto a quello ritenuto ammissibile, comprendente l'importo dell'indennizzo da liquidare. Detta attestazione viene inviata in via telematica all'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 22/2002, per l'emissione degli ordinativi di pagamento e al beneficiario.

2. L'amministratore del Fondo provvede agli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

3. Il termine per l'erogazione dell'indennizzo è di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione da parte dello IF¹⁷.

Articolo 11 (Cumulo degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 11 bis (Modifica degli allegati)¹⁸

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di risorse forestali.

Articolo 12

¹⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

¹⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

¹⁸ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 22/2002.

Articolo 13
(Norma transitoria)¹⁹

1. In relazione all'evento calamitoso del 28, 29 e 30 ottobre 2018, denominato Uragano VAIA, il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di accertamento dell'evento di cui all'articolo 5 al 15 maggio 2019.

2. E' ammissibile la presentazione della domanda anche da parte dei soggetti attuatori di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018).

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi i limiti di ammissibilità di cui alla domanda già presentata.

4. Sono ammissibili le domande presentate anche sulla base della DT prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che riguardino le aree di cui al decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale del 28/11/2018 n. 7008/AGFOR (Decreto di accertamento e riconoscimento dell'uragano del 28, 29 e 30 ottobre 2018 che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Ampezzo, Preone, Sauris, Socchieve, Comeglians, Forni Avoltri, Rigolato, Sappada, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Treppo Ligosullo, Sutrio, Paularo, Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Verzegnis, Zuglio, Enemonzo, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Raveo, Villa Santina, Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Resia, Malborghetto Valbruna, Tarvisio, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Caneva, Polcenigo e Venzona, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione del 3 novembre 2014 n. 210).

¹⁹ Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

5. E' facoltà per i soggetti di cui all'articolo 3 e per quelli di cui al comma 2 presentare una seconda domanda di indennizzo alle condizioni di seguito indicate:

- a) che riguardino spese ammissibili di cui all'articolo 4 non comprese nella precedente domanda di indennizzo;
- b) limitatamente alla differenza di costo ammissibile, qualora riguardino le medesime spese ammissibili ma la cui entità dell'indennizzo risulti aumentata nella singola voce di costo ammissibile prevista nell'allegato A.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

INDENNIZZI

Indennizzi per il taglio, l'allestimento e l'esbosco a strada camionabile e l'ammucchiamento ramaglia in bosco

Numero	Tipologia boschi interessati	Requisiti	Indennizzo €/ha
1	Boschi di pianura	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 0,50 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	1.000,00
2	Boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 100 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	2.000,00
3	Pinete e rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 100 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	2.000,00
4	Boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 100 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	2.000,00

* Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPR 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

Spese per redazione DT, PRFA e direzione lavori

Nella misura del 10% dell'indennizzo previsto dalla tabella "Indennizzi" del presente allegato
--

Spese per scortecciatura meccanizzata

per massa fino a 500 m ³ (€/m ³)	per massa aggiuntiva ai 500 m ³ (€/m ³)
4,00	2,00

Spese per stoccaggio e trasporto

Tipo intervento	(€/m ³)
Piazzale di stoccaggio	1,00
Sistema di irrigazione del piazzale	1,00
Copertura cataste	1,50
Trasporto da imposto a sito di stoccaggio su distanza > 15 km	2,50

Domanda di indennizzo per danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

All'Ispettorato Foreste di

-

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il ____ / ____ / _____ residente nel Comune di
_____ provincia _____ in via

in qualità di:

Legale rappresentante del Comune di

legale rappresentante di

proprietario forestale privato

delegato per conto di

CHIEDE

l'assegnazione di un indennizzo per i danni ai boschi situati nel Comune di

e contraddistinti dai seguenti dati catastali:

** Allegato sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 28/12/2018, n. 245/Pres. (B.U.R. 9/1/2019, n. 2).

F. ___ mappali

F. ___ mappali

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

(barrare le caselle che interessano):

- 1) di possedere i requisiti previsti dal regolamento per l'accesso all'indennizzo;
- 2) che non sussiste la copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento per i quali si chiede l'indennizzo:

ALLEGA

- 1) dichiarazione di taglio (DT) o progetto di riqualificazione forestale o ambientale (PRFA) che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto un danno almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti "de minimis";
- 3) atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario);
- 4) fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente.

_____, lì _____

(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell'articolo 13 del nuovo regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali 2016/679/UE (GDPR):

-il Titolare del trattamento dei dati personali (articolo 24 del GDPR) è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it);

-il Responsabile della protezione dei dati (articoli 37 – 39 del GDPR) è il dott. Mauro Vigni, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, in base alle delibere della Giunta regionale n. 2497 del 18 dicembre 2014 e n. 538 del 15 marzo 2018, (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773707; e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it);

-Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali (articolo 28 del GDPR) connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.";

-finalità del trattamento dei dati: i dati trattati dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato da leggi e regolamenti attuativi;

-destinatari dei dati personali: al fine di effettuare i controlli previsti dalle normative sopra richiamate; I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi di legge, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle specifiche normative di settore;

-periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni in tema di durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, anche informatica, dei documenti;

-obbligo di fornire i dati: l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria;

diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento e ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

_____, li _____

(Firma del soggetto richiedente)